

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CITTA' DI SIENA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 625 DEL 11 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA CACCIALUPI DELL'ASP CITTA' DI SIENA CON POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI. CIG: 80346979B5. Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti.

IL DIRETTORE

Vista la propria determinazione a contrarre relativamente alla gara in oggetto e il bando pubblicato sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana in data 25.09.2019;

Considerato che in data 07 Novembre 2019 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la ricezione delle offerte e che entro tale data sono pervenuti sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana n. 7 plichi;

Visto il verbale della seduta pubblica di gara del 11.11.2019 recante le motivazioni in ordine alle ammissioni e alle esclusioni dei concorrenti;

Visto l'art. 29 del D. lgs. 50 del 2016;

Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto Tanganelli, e referente pratica il Dott. Armando Bruno, afferenti all'U.O. Provveditorato;

Acquisito il parere favorevole di competenza del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Annamaria Giorni;

DETERMINA

- 1- di prendere atto dell'esito della valutazione dei requisiti tenutasi nella seduta di gara del giorno 07 Novembre 2019, come da verbale agli atti del procedimento e, conseguentemente, di disporre l'ammissione alle successive fasi di gara, dei seguenti concorrenti:
 - Punto Service Cooperativa Sociale a r.l. di Caresanablot (VC);
 - Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus di Siena;
 - Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop. Soc. di Lucca;
 - Cooperativa Sociale Team Service di Cesena (FC);
 - Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus - Società Cooperativa Sociale Onlus di Pinerolo (TO);
 - Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale di Faenza (RA);

- 2- di disporre l'esclusione del seguente concorrente:
 - Trellepi S.r.l. di Bari, poiché *“non è in possesso dei requisiti di ordine speciale relativi all'esperienza professionale ed alla certificazione di qualità richiesti dall'art. 7 del bando di gara, relativamente a:*

- punto c) “fatturato totale negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 relativo a servizi socio assistenziali e ad integrazione socio sanitaria in RSA (pubbliche o private) non inferiore a € 3.000.000 (tre milioni) indicando l’elenco dei committenti, il periodo e l’importo”;

- punto d) “possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 (o superiore ISO 9001:2015) per il settore EA:38F o comunque equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico”.

L’impresa Trellepi S.r.l. dichiara di avvalersi per la comprova dei suddetti due requisiti della Maxima Salus s.c., allegando il contratto di avvalimento sottoscritto con quest’ultima, il quale tuttavia risulta carente, di oggetto indeterminabile, privo degli impegni di legge e dunque inidoneo a soddisfare i presupposti richiesti dall’art. 89 del D.lgs 50 del 2016 in quanto:

a) l’impresa quanto ai requisiti di esperienza professionale indica in modo assolutamente generico le risorse ed i mezzi che l’ausiliaria mette a disposizione della concorrente, facendo generico riferimento al know how ed al personale che sarebbe “messo a disposizione”. A quest’ultimo riguardo non si comprende con quale forma giuridica il personale della ausiliaria potrebbe essere messo a disposizione della ausiliata, considerato che non viene dichiarata alcuna forma di affitto di ramo d’azienda che possa comportare il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. e che sotto il profilo giuslavoristico la “messa a disposizione” non risulta contemplata e dunque consentita dalle norme di legge, finendo per rientrare nel diverso istituto della somministrazione di manodopera;

b) il contratto di avvalimento non prevede che l’impresa ausiliaria “esegua direttamente” i “servizi per cui le capacità esperienziali sono richieste” ponendosi dunque in violazione dell’art. 89, comma 1, del codice. Il **Consiglio di Stato, con sentenza del 3 aprile 2019 n. 2191**, ha del resto stabilito che “l’ipotesi contemplata dal secondo capoverso dell’articolo 89 contiene una disciplina più stringente e rigorosa, stabilendo che per i criteri relativi alle indicazioni dei titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti “tuttavia” (i.e. in deroga al regime ordinario) gli operatori possano avvalersi della capacità di altri soggetti “solo” se (i.e. a condizione che) questi ultimi eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiesti (senza operare alcuna distinzione in base alla natura intellettuale o materiale del servizio da espletarsi).

Né può sostenersi che fosse omessa, nel caso di specie, un’espressa qualificazione in tali termini del requisito in esame nella legge di gara: invero, che si trattasse di un requisito di esperienza pregressa pertinente alla natura, all’oggetto e alle finalità dell’appalto, in relazione al contenuto delle prestazioni del servizio da espletare, era agevolmente ricavabile dal tenore letterale della relativa clausola del Disciplinare”;

c) il contratto di avvalimento è inoltre carente per quanto attiene alle modalità attraverso le quali l’impresa ausiliaria metterebbe a disposizione della ausiliata le risorse ed i mezzi necessari a soddisfare il requisito relativo alla certificazione di qualità ISO 9001:2015 richiesto dal bando di gara e per il quale non si comprende come sotto il profilo organizzativo e procedurale i moduli propri fissati dalla norma ed il manuale della qualità possa essere trasferiti immediatamente e senza specificazioni ad un diverso contesto organizzativo, tenuto anche conto della differente natura della concorrente, che rappresenta

una società commerciale con fine di lucro, rispetto all'ausiliaria che invece costituisce una cooperativa sociale;

d) il corrispettivo fissato tra le parti per l'avvalimento è di carattere simbolico e rende pertanto il contratto stesso di oggetto indeterminabile.

Il RUP ritiene dunque il contratto di avvalimento privo dei presupposti di legge ed insuscettibile di soccorso istruttorio, così come osservato dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato e da analoga pronuncia dello stesso Consesso del 6 ottobre 2018 n. 5750. Per tali ragioni il RUP dispone l'esclusione della Trellepi S.r.l. dalla gara”.

- 3- di informare del presente atto i suddetti concorrenti mediante PEC.
- 4- di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto Tanganelli, e referente pratica il Dott. Armando Bruno, afferenti all'U.O. Provveditorato.
- 5- di dare atto di aver acquisito il parer favorevole di competenza del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Annamaria Giorni.
- 6- di disporre la pubblicazione all'Albo di questo Ente per un periodo di dieci giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
(D.ssa Biancamaria Rossi)

Affissa all'Albo dell'A.S.P.

Dal

Al